

Rep. n/ Racc. n/	
REPUBBLICA ITALIANA	
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE	
ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 conv. con mod. e int. dalla L. n. 410/2001 e ss.mm.ii.	
L'anno, il giorno del mese di presso la sede della Direzione	
Regionale dell'Agenzia del Demanio, avanti a me, Dott.	
, notaio in ,, senza l'assistenza	
di testimoni, non richiesta dalla legge, dai comparenti né da me	
, si sono costituiti i Signori:	
, nato/a a, il giorno, il quale	
interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore pro tempore della	
Direzione Regionale, ai sensi del Regolamento di Amministrazione e	
Contabilità deliberato dal Comitato di gestione in data 13 dicembre 2016, approvato	
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 1 febbraio 2017 e comunicato sulla	
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017, nonché delle determinazioni direttoriali	
nn. 76 e 77 del 2017 / della comunicazione organizzativa n. 48 del 2017 / della	
determina direttoriale n, del/, in rappresentanza dell'Ente	
pubblico Economico, Agenzia del Demanio C.F. 06340981007, nel prosieguo	
denominata "Agenzia", istituita ai sensi del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, e successive	
modifiche ed integrazioni, la quale agisce in nome e per conto dello Stato Italiano;	
, nato/a a, il, C.F,	
- la ditta(dati dell'aggiudicatario) con sede in rappresentata	
da in forza dei poteri conferiti da come risulta da apposita documentazione	
(es. delibera del CdA) allegata alla lett. ), in appresso denominata	

Concessionario.	
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io	
sono personalmente certo avendone i requisiti di legge, mi	
chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue:	
PREMESSO CHE	
- lo Stato è proprietario di (di seguito Immobile);	
- L'Immobile è soggetto ai seguenti vincoli:	
- l'Agenzia del Demanio, insieme al Ministero della Difesa attraverso Difesa Servizi	
SpA ed altri partner, ha attivato - nell'ambito della più ampia iniziativa DIMORE -	
il progetto "Valore Paese – FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI", che interessa	
una rete di fari da valorizzare secondo un modello di lighthouse accommodation,	
rispettoso del paesaggio e dell'ambiente, che nei contesti costieri prescelti	
emergono per assoluta bellezza e massima fragilità;	
- in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 3-bis, del D.L. n. 351 del	
25 settembre 2001 convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001 (di seguito, per	
brevità, "art. 3-bis"), l'Agenzia ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per	
l'assegnazione di concessione di valorizzazione a titolo oneroso dell'Immobile ai	
fini del recupero e riuso dello stesso; e che la procedura si è svolta secondo la	
normativa speciale di gara, consistente in: i) Avviso di Gara e relativi allegati; ii)	
Information Memorandum e relativi allegati;	
I) all'esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della	
concessione il/la, il/la quale ha	
presentato una Proposta tecnico-economico-gestionale avente le seguenti principali	
caratteristiche:	

II) – (eventuale) [Ente competente in materia di Beni Culturali e Paesaggio del	
MIBAC con nota prot. n del, ai sensi e per gli effetti del	
D.lgs. 42/2004 ha autorizzato la concessione del suddetto compendio apponendo le	
seguenti prescrizioni e condizioni(nota allegata	
alla lett)	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
i comparenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:	
Sezione I	
Previsioni generali	
Art. 1	
(PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI)	
1) Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo comma	
2, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.	
2) Sono richiamati nel presente atto:	
a. Avviso di gara, pubblicato in estratto sulla G.U.R.I. n, del	
, e relativa documentazione allegata;	
b. Documentazione attestante i requisiti dell'aggiudicatario;	
c. Proposta Progettuale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;	
d. Offerta economico/temporale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.	
Art. 2	
(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)	
1) Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, l'Agenzia,	
in nome e per conto dello Stato, concede in uso al Concessionario l'Immobile, per	
la valorizzazione e l'utilizzazione del medesimo a fini economici secondo un	

modello di <i>lighthouse accommodation</i> , rispettoso del paesaggio e dell'ambiente e	
con nuove funzioni che possono essere turistiche, ricettive, ristorative, ricreative,	
didattiche, promozionali, insieme ad iniziative ed eventi di tipo culturale, sociale,	
sportivo e per la scoperta del territorio, di tutela e fruizione dell'ambiente;	
2) (eventuale) [La presente concessione è soggetta alle prescrizioni e condizioni	
apposte dal MIBAC - Ente competente in materia di Beni Culturali e Paesaggio	
con la citata nota prot. n dele l'Agenzia del Demanio si	
riserva la facoltà di verificarne l'osservanza da parte del concessionario e, in	
difetto, di dichiarare la revoca della concessione come previsto dall'art. 57 – bis del	
D. Lgs. n. 42/2004, senza che sia riconosciuto alcun indennizzo al Concessionario].	
3) Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni	
dell'Immobile, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:	
a) realizzare gli interventi necessari per il riuso dell'Immobile, in conformità	
alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara espressamente	
assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;	
b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata,	
per la durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità	
alla destinazione d'uso dell'Immobile - attuale o prevista di concerto con le	
amministrazioni competenti - e nel rispetto dei caratteri storico artistici, del	
valore simbolico e identitario del medesimo, nonché del paesaggio e	
dell'ambiente ove è inserito;	
c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente	
assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo, le attività di	
natura strettamente economica, nonché tutte quelle attività utili: i) a garantire	

la fruibilità pubblica della struttura (riportare le modalità della proposta	
progettuale); ii) a consentire l'innesco di un processo duraturo di sviluppo	
locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui il faro, la torre o	
l'edificio costiero è inserito, favorendo la destagionalizzazione della	
domanda turistica con il coinvolgimento del territorio; iii) a permettere la	
creazione di reti funzionali all'attività prevista, lo scambio di informazioni e	
di buone pratiche, la condivisione di attività tra i soggetti del network e/o del	
territorio, considerato che, in coerenza con i principi dell'iniziativa, i fari, le	
torri e gli edifici costieri potranno accogliere attività turistiche, ricettive,	
ristorative, ricreative, didattiche, promozionali, insieme ad iniziative ed	
eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per la scoperta del territorio di	
tutela e fruizione dell'ambiente (di seguito tutte le attività di cui alla presente	
lettera sono anche complessivamente definite come "Attività economiche/di	
servizio per il cittadino");	
d) pagare il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al	
successivo Art	
Art. 3	
(CONSEGNA DEL BENE)	
1) L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al	
precedente Art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli	
storico-artistici e paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citati in	
premessa, nonché le prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti	
urbanistici ed edilizi vigenti.	
2) L'Agenzia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,	

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ed	
attesta che, relativamente all'Immobile oggetto di concessione, dovendosi procedere	
da parte del Concessionario ad interventi edilizi di recupero e riuso su beni di interesse	
culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004, non sussiste la necessità di produrre l'attestato di	
prestazione energetica di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. [ovvero	
adeguare alla disciplina prevista in materia di attestazione tecnica a livello regionale].	
3) (se del caso, in base allo stato del bene) Analogamente, l'Agenzia dichiara ed	
attesta che non sussiste la necessità di prestare garanzia e consegnare la	
documentazione amministrativa e tecnica con riferimento agli impianti di cui all'art.	
1 del D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di fabbricati per la gran parte da tempo	
inutilizzati e che saranno oggetto di importanti interventi edilizi di	
rifunzionalizzazione da parte del Concessionario.	
4) Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa	
conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo,	
nonché dei luoghi oggetto della concessione.	
5) Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa	
l'Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che	
provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente	
legislazione nazionale e regionale in materia, ivi compresi il D.Lgs. n. 192/2005 e	
ss.mm.ii. e il D.M. n. 37/2008.	
6) Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità	
degli impianti, da parte dell'Agenzia e ad ogni azione nei confronti della stessa per	
eventuali vizi o difetti dell'Immobile, manlevando e tenendo indenne l'Agenzia	
stessa da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.	

7) La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro e non oltre 30	
(trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in	
contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").	
8) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il	
Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della	
concessione, il Concessionario dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di	
conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle Attività di cui al	
precedente Art. 2, comma 3, lettera c).	
Art. 4	
(DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO)	
1) Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di	
potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-	
bis e relative finalità, viene qui ad instaurarsi tra l'Agenzia e il Concessionario, è	
disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla	
normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei	
medesimi atti richiamati ed eventuali future modifiche ed integrazioni.	
2) Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13	
settembre 2005 n. 296 e s.m.i., né quelle di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo	
per le disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di gara.	
Art. 5	
(DURATA DELLA CONCESSIONE)	
1) La concessione ha durata di anni (), decorrenti dalla	
data di sottoscrizione del presente atto ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo	
automatico.	

## Art. 6 (ACCESSO AL BENE) 1) Il Concessionario, per tutta la durata del presente atto, consente l'accesso al bene oggetto di concessione da parte degli Ispettori Demaniali incaricati dall'Agenzia in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni ai sensi del D.P.R. 13.7.1998, n. 367. A tal fine, il medesimo si obbliga a concordare con l'Agenzia del Demanio il giorno e l'ora in cui consentire la visita. Il concessionario è tenuto a consentire la visita e l'accesso all'immobile alle persone autorizzate dalla stessa Agenzia. Sezione II Realizzazione degli interventi Art. 7 (MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI) 1) Nella fase di progettazione architettonica, definitiva e/o esecutiva, successiva all'aggiudicazione, il Concessionario dovrà sottoporre il progetto all'approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi. 2) Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche vigenti, nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., ivi comprese le prescrizioni e indicazioni contenute nella citata nota prot. n. ...... dell'Ente competente in materia di Beni Culturali e Paesaggio citata in premessa, tutti gli interventi di recupero,

manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste dalla Proposta	
progettuale presentata in sede di gara, dando tempestiva e formale comunicazione	
all'Agenzia dell'inizio dei relativi lavori. La mancata osservanza da parte del	
concessionario delle prescrizioni contenute nel citato provvedimento del Mibac	
determina la revoca della concessione.	
Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario	
per la riqualificazione e riconversione dell'Immobile, nulla escluso ed eccettuato e	
compresa anche la predisposizione a cura e spese del Concessionario della	
progettazione definitiva e/o esecutiva, verranno, per brevità e complessivamente,	
indicate come gli "Interventi". La mancata osservanza da parte del Concessionario	
delle prescrizioni vigenti connesse all'esecuzione di tali interventi determina la	
decadenza della concessione.	
3) Fermo restando il ruolo dell'Agenzia del Demanio nel coordinamento del progetto	
Valore Paese - FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI, il Concessionario assume a	
proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento della eventuale	
variazione urbanistica, nonché di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla	
osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti e modifiche di	
cui al successivo comma 7) e per l'esercizio delle Attività di cui al precedente Art.2,	
comma 3, lett.c), restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di	
iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette	
approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.	
4) Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Agenzia copia dei progetti, definitivo	
e/o esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le	
eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.	

5) Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese	
terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni	
assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con	
risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico	
del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi entro 36 (trentasei) mesi	
dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, - o, se inferiore al suddetto termine -	
secondo la tempistica indicata nella proposta progettuale presentata in sede di gara.	
6) Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a	
limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali	
prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario, pena la	
decadenza dalla concessione.	
7) Gli interventi necessari per adibire l'immobile all'attività di descritta nella	
proposta progettuale presentata in sede di gara devono intendersi già autorizzati	
dall'Agenzia del demanio con la sottoscrizione del presente atto. Eventuali varianti e	
modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli	
Interventi o che il Concessionario riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita	
degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso dell'Agenzia (e previa	
autorizzazione del MIBAC se trattasi di immobile vincolato ai sensi del d.lgs. n.	
42/2004) e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata e	
nell'ammontare del canone. Resta inteso che le predette varianti e modifiche	
potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del	
Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi	
competenti.	
8) Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l'oggetto della concessione,	

automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e pertanto ogni opera,	
addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà oggetto	
della presente concessione.	
9) Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal	
Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli	
fini dello svolgimento delle Attività di cui al precedente Art.2, comma 3, lett.c).	
Art. 8	
(RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO PER E NELL'ESECUZIONE	
DEGLI INTERVENTI)	
1) Il Concessionario, manlevando espressamente l'Agenzia da ogni onere e/o	
responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza,	
ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa	
dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari,	
comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione	
e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto	
conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.	
2) Per l'esecuzione dei lavori il Concessionario si dovrà avvalere esclusivamente di	
imprese qualificate, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici.	
3) L'Agenzia rimarrà comunque estranea ad ogni rapporto giuridico e di fatto	
intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai	
rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del	
Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Agenzia da qualsiasi	
pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.	
4) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli	

eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso	
dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso l'Agenzia sollevata da	
ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da	
parte del Concessionario stesso.	
Art. 9	
(ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DELLA LORO	
REGOLARITA')	
1) Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui	
al precedente Art. 7, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere all'Agenzia la	
documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le certificazioni	
necessarie (es. collaudo statico, agibilità, conformità impiantistica ed energetica).	
Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad	
integrale ed esclusivo carico del Concessionario.	
2) L'Agenzia si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della	
documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano	
corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle Attività di cui al	
precedente Art.2, comma 3, lett. c). Le operazioni di verifica e il relativo esito finale	
saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, "il	
Verbale di Verifica").	
3) In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto	
nei confronti dell'Agenzia alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668	
e 1669 Cod. Civ.	
4) Contestualmente all'avvio delle Attività di cui all'Art.2, comma 3, lett.c) del	
presente atto, il Concessionario procederà a redigere, in contraddittorio con	

l'Agenzia, apposita elencazione dei beni mobili strettamente connessi allo	
svolgimento delle Attività medesime, suddivisa per tipologie, da sottoporsi ad	
espressa approvazione da parte dell'Agenzia. Eventuali modifiche/integrazioni	
all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere comunicate formalmente	
all'Agenzia ai fini della necessaria approvazione.	
Art. 10	
(MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI. MANCATO	
RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI	
INTERVENTI)	
1) Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta	
occorrenti per la realizzazione degli Interventi non siano rilasciati in tempo utile alla	
conclusione degli stessi entro il termine stabilito dal precedente Art. 7, e/o che gli	
Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine,	
l'Agenzia avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente	
concessione, ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze, potrà	
fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 24 (ventiquattro)	
mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà	
"ipso iure" decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di	
proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'Immobile con le modalità indicate	
al successivo Art, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal	
Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo Art	
2) Nelle evenienze di cui al precedente comma 1), nulla sarà dovuto, a qualsiasi	
titolo, al Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni,	
autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per	
TE TO TE	

lavori urgenti ed indifferibili che il Concessionario abbia dovuto realizzare, previa	
espressa autorizzazione dell'Agenzia e preventiva valutazione di congruità da parte	
della stessa Agenzia dei relativi costi.	
3) Ove le evenienze di cui al precedente comma 1 siano imputabili a fatto e colpa del	
Concessionario, l'Agenzia, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà	
diritto di incamerare la cauzione di cui al successivo Art	
4) Nell'ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente Art. 9, gli Interventi	
realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste dal precedente	
Art. 7, il Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità	
entro il termine stabilito dall'Agenzia in ragione delle circostanze, pena la decadenza	
"ipso iure" della presente concessione, con incameramento integrale della cauzione	
di cui al successivo Art, oltre all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.	
5) E' fatto salvo per l'Agenzia del Demanio il diritto di pretendere il ripristino dei	
locali nello stato in cui sono stati consegnati, nell'ipotesi di interventi eseguiti senza	
il preventivo consenso o in difformità della proposta progettuale.	
Art. 11	
(VIGILANZA SULL'AVANZAMENTO LAVORI)	
1) L'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi sono soggetti a verifiche	
da parte dell'Agenzia, ai fini dell'accertamento della loro conformità ai progetti	
presentati dal Concessionario. A tal fine il Concessionario dovrà trasmettere	
all'Agenzia copia del progetto definitivo e/o esecutivo debitamente approvato dagli	
Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero	
rendersi necessari in corso d'opera e dovrà, inoltre, consentire e rendere agevoli, a	
pena di decadenza, i sopralluoghi che gli incaricati dell'Agenzia – con preavviso di	

almeno giorni – dovessero ritenere opportuni e necessari.	
Art. 12	
(ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE)	
1) Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, lo	
Stato acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, "ipso iure" tutte le opere	
realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del	
Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 10, comma 2, possa	
vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo.	
Sezione III	
Condizioni economiche e gestionali	
Art. 13	
(CANONE DI CONCESSIONE)	
1) Fermo restando l'adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il	
Concessionario è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta:	
un canone annuo fisso stabilito in Euro (/00).	
2) Il concessionario deve versare quanto dovuto mediante delega bancaria utilizzando	
il modello F24, o secondo altra modalità che sarà preventivamente indicata	
dall'Agenzia, che verrà recapitato tramite servizio Postel, in rate anticipate	
di € Il versamento dovrà essere effettuato all'Erario entro e non oltre	
la scadenza del modello di pagamento. In caso di mancata ricezione del modello di	
pagamento e, comunque, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'Agenzia	
del Demanio, il Concessionario è tenuto a versare il canone entro e non oltre il primo	
giorno di decorrenza di ogni rata.	
3) Fermo l'adeguamento secondo quanto previsto al successivo comma 4) del	

presente articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per	
qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà	
del rapporto concessorio, anche con riferimento ai risultati delle Attività di cui	
all'Art. 2, comma 3, lett.c).	
4) Il canone di concessione sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza	
bisogno di richiesta dell'Agenzia del Demanio, in misura pari al 100% della	
variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di	
operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice	
mensile del terzo mese precedente al mese di decorrenza dell'atto. L'eventuale	
mancata tempestiva richiesta dell'aggiornamento del canone, relativamente alle	
variazioni dell'indice ISTAT, non esonera il Concessionario dal corrispondere i	
-	
relativi importi pregressi.	
5) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà	
essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne	
sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque	
dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli	
interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui	
viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al	
saggio degli interessi legali per il debito maturato. La prova del pagamento non può	
essere data che mediante esibizione della ricevuta.	
Art. 14	
(CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE)	
(COLLEGE DE COLLEGE DE	

1) Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di	
-	
somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e	
quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione	
degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività di cui all'Art.2,	
comma 3, lett.c), tenendo indenne l'Agenzia da ogni spesa, responsabilità o	
adempimento connesso.	
2) Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla	
disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il	
subentro.	
Art. 15	
(ESONERO DI RESPONSABILITÀ)	
1) Il Concessionario esonera l'Agenzia del Demanio da ogni responsabilità per	
eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente	
all'utilizzazione dell'immobile dato in concessione.	
2) Il Concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia	
urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere	
indenne l'Agenzia del Demanio da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.	
3) Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni	
pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia per diniego di	
autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo	
Concessionario derivante da eventuali leggi o regolamenti nonché da qualsiasi altra	
causa non imputabile all'Agenzia.	
Art. 16	
(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)	

1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, e fatto salvo quanto	
previsto al precedente Art. 10, comma 2, il Concessionario assume l'obbligo di	
provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla	
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli	
Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso	
delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio,	
nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle	
manutenzioni.	
2) Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno	
essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati	
preventivamente dall'Agenzia (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta	
acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi	
competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina	
urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e	
integrazioni.	
3) Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà	
intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche	
mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, all'Agenzia e ai competenti	
organi preposti alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti del citato decreto	
legislativo n. 42 del 2004.	
4) Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte	
dell'Agenzia, per l'esecuzione degli Interventi, per la gestione delle Attività di cui	
all'Art.2, comma 3, lett.c) del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché	
per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni	

che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque	
•	
inseparabili dal medesimo.	
5) La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del	
Concessionario comporta la decadenza dalla concessione e il Concessionario è tenuto	
al pagamento di una penale pari all'ammontare della cauzione definitiva, salvo il	
diritto per l'Agenzia del Demanio al risarcimento del maggior danno.	
Art. 17	
(SVOLGIMENTO DELLE "ATTIVITÀ ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL	
CITTADINO". CUSTODIA E VIGILANZA. RESPONSABILITÀ DEL	
CONCESSIONARIO)	
1) Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali	
cura, spese e responsabilità, le Attività di cui al precedente Art. 2, comma 3, lett.c).	
2) [Se del caso: Fermo quanto previsto dal successivo Art] E' fatta salva la	
<u> </u>	
possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle	
Attività di cui al precedente Art. 2, comma 3, lett. c) sempre e comunque con risorse	
e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del	
Concessionario.	
3) Nello svolgimento delle predette Attività, il Concessionario, manlevando e	
tenendo espressamente ed integralmente indenne l'Agenzia da ogni onere e/o	
responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di	
decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni	
vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e	
, and the second	
regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex	
art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.	

4) Nello svolgimento delle predette Attività e nell'esecuzione della presente	
concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in	
modo tale da far sempre constare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta	
estraneità dell'Agenzia alle medesime.	
5) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli	
eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in	
relazione agli Interventi, alle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 3, lett.c),	
oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso l'Agenzia sollevata da	
ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte	
del Concessionario, che terrà sempre indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi a	
qualsiasi titolo.	
6) Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva	
l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale,	
connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed	
anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle	
quali, in ogni caso, l'Agenzia è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.	
7) Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del	
Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli	
uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a	
carico del Concessionario l'IMU, tasse e imposte locali e nazionali gravanti	
sull'Immobile.	
8) Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione	
e la fruizione pubblica del bene concesso in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57-	
bis del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del conseguente provvedimento dei competenti	

organi preposti alla tutela allegato sub "x".	
9) Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la	
custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario	
sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi	
degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o	
mancata sorveglianza.	
10) il Concessionario si impegna a realizzare ed affiggere la targa identificativa	
"Valore Paese - FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI" secondo le prescrizioni	
comunicate dall'Agenzia del Demanio.	
Sezione IV	
Subconcessione delle attività economiche/di servizio per il cittadino - Garanzie e	
assicurazioni	
Art. 18	
(SOCIETA' DI SCOPO E SUBCONCESSIONE DELLE "ATTIVITA'	
ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL CITTADINO")	
1) Il Concessionario potrà costituire una Società di scopo, in forma di società per	
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di	
tutti gli impegni previsti dalla presente concessione.	
Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel	
rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto	
di tale subentro, che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la	
concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con	
l'Agenzia.	
La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo	

benestare da parte dell'Agenzia, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti	
richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo, ovvero,	
in caso di impresa singola, il concessionario, partecipi alla società di scopo e	
garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo	
bilancio della società stessa relativo all'attività economica/di servizio per il cittadino	
instaurata sul bene.	
2) La subconcessione è ammessa previa autorizzazione dell'Agenzia subordinata al	
buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nell'Avviso di gara in	
capo al subconcessionario.	
3) In caso di subconcessione, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei	
confronti dell'Agenzia per tutte le obbligazioni e gli impegni relativi all'attività	
Economica/di servizio per il cittadino sub concessa, sollevando l'Agenzia medesima	
da ogni pretesa del sub concessionario o da richieste di risarcimento danni avanzate	
da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subconcesse.	
4) L'eventuale subconcessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far	
osservare dai terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente	
concessione, tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica/di	
servizio per il cittadino esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e	
locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui	
all'autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.	
(se del caso, in base alla configurazione del Concessionario)	
Art 19	
(FUSIONE, CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA ED ALTRE FATTISPECIE.	
SUBENTRO DI TERZI)	

1) Fermo quanto previsto all'articolo che precede, ove taluna delle Società costituenti	
il Raggruppamento Temporaneo Concessionario / la Società concessionaria / la	
Società di scopo costituita successivamente, proceda ad operazioni di fusione, anche	
per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi	
titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di	
attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi	
ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione,	
anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote	
societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria,	
ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento	
significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la liquidazione,	
in tali casi l'Agenzia potrà consentire, mediante preventiva ed espressa	
autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le	
seguenti condizioni:	
a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente	
Art. 9;	
b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la	
partecipazione alla procedura.	
Art. 20	
(CAUZIONE A GARANZIA)	
1) Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a	
consegnare all'Agenzia: una prima cauzione definitiva per il periodo di 36 mesi dalla	
sottoscrizione del presente atto, consistente nella fideiussione n, rilasciata	
da, con sede legale in data// per	

l'importo di Euro (	
somma dell'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione degli interventi e	
del 10% dei canoni dovuti per il periodo garantito, a garanzia di tutti gli oneri	
derivanti dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi	
compresi la corretta esecuzione degli interventi ed il regolare pagamento del canone;	
tale cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva.	
La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita, a pena di decadenza dalla	
concessione, a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione della presente	
concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone, per il periodo	
successivo ai primi 36 mesi dalla sottoscrizione del presente atto e per tutta la residua	
durata della concessione. A tal fine il Concessionario potrà presentare:	
- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione	
per l'importo di Euro (	
progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva	
riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti	
ovvero	
- una cauzione di validità pari a () anni (non inferiore a cinque anni) per	
l'importo di Euro (	
rinnovata per un periodo non inferiore a 5 anni fino alla conclusione della	
concessione, fermo restando che il rinnovo o la proroga dovranno essere effettuati, a	
pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, anche con altro	
istituto di credito o assicurativo. L'importo della cauzione sarà pari al 10% dei	
canoni dovuti per il periodo garantito. Successivamente ai primi cinque anni,	
l'importo della cauzione sarà computato di volta in volta in relazione al valore	

complessivo dei canoni dovuti.	
2) Le predette cauzioni dovranno prevedere espressamente:	
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui	
all'art. 1944 c.c.;	
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;	
- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.	
Art. 21	
(COPERTURE ASSICURATIVE)	
1) Il Concessionario consegna all'Agenzia, contestualmente alla sottoscrizione del	
presente atto, ovvero si impegna a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della	
presente Concessione e a consegnare entro i successivi ulteriori 30 giorni, adeguate	
polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, al fine di garantire :	
a. prima e durante l'esecuzione degli Interventi, la Responsabilità Civile verso	
Terzi (RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la Responsabilità Civile	
verso Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso	
incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile	
oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile non	
rifunzionalizzato;	
b. conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle Attività di cui al precedente Art. 2	
e per tutta la residua durata della concessione, la <b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	
(RCT) a copertura di danni a persone e danni a cose, la <b>Responsabilità Civile verso</b>	
Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio,	
fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile, con massimale	
non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà	

incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma	
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.	
2) Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio all'attività indicata	
nella proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, si	
impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo	
di attività economica che andrà a svolgere all'interno dell'immobile oggetto di	
concessione, esonerando l'Agenzia del Demanio da qualunque obbligo e	
responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi.	
3) La violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla mancata	
stipula delle polizze assicurative comporta la decadenza dalla concessione.	
Sezione V	
Verifiche e controlli	
Art. 22	
(ACCERTAMENTI PERIODICI)	
1) L'Agenzia potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a	
verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione: I) l'esecuzione e lo	
stato di avanzamento degli Interventi, mediante sopralluoghi che saranno effettuati	
con preavviso di almeno 5 giorni; II) che le Attività di cui all'Art. 2, comma 3, lett.	
c), siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e, più in generale, che l'Immobile sia	
utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto; III) che gli interventi	
manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti; IV) che le attività di cui al	
precedente Art. 2, comma 3, lett.c), siano svolte nel rispetto delle norme vigenti; V)	
che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze	
assicurative di cui al precedente Art. 21.	

Sezione VI	
Previsioni finali	
Art. 23	
(RICONSEGNA DELL'IMMOBILE)	
1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente	
concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente	
previsti, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica	
disponibilità dello Stato, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione	
ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento	
l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare	
libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma.	
All'atto della ripresa in consegna l'Agenzia, redigendo verbale in contraddittorio con	
il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini	
necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per	
detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare	
dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.	
2) Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare	
nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili	
strettamente connessi alla gestione delle Attività di cui al precedente Art. 2, comma	
3, lett.c), oggetto della presente concessione, come elencati ai sensi del precedente	
art. 9, comma 4).	
Art. 24	
(DECADENZA)	
In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli	
, and an another desired and solo degit	
27	

obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, l'Agenzia del Demanio, valutate le	
circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata decadenza dalla concessione e avrà	
diritto ad incamerare la cauzione, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
2) Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente comma 1), l'Agenzia, valutate le	
circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per	
adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà "ipso	
iure" decaduta.	
3) L'Agenzia avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla	
presente concessione nei seguenti casi:	
a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali;	
b) nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel	
provvedimento ( ) con il quale la competente amministrazione	
preposta alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57- bis del	
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, ha rilasciato autorizzazione alla presente	
concessione;	
c) qualora il Concessionario si sia reso colpevole di una delle attività illecite di cui	
agli artt. 169 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;	
d) nelle ipotesi di esito positivo delle verifiche "antimafia" di cui al successivo Art.	
;	
e) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico dell'Agenzia.	
Art. 25	
(REVOCA)	
1) L'Agenzia potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi,	
alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di	

carattere pubblico.	
2) In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi	
e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano	
già stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma	
quinto dell'art. 3-bis, ad un indennizzo pari al 10% della parte delle Attività di cui al	
precedente Art. 2, comma 3, lett.c), da gestire, valutate sulla base del medesimo	
Piano economico-finanziario.	
3) Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del	
bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 23, senza	
che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto	
indicato al comma che precede.	
Art. 26	
(RECESSO DEL CONCESSIONARIO)	
1) Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano	
decorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.	
2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al	
precedente comma 1), l'Agenzia, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà	
diritto ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al precedente Art. 20.	
3) Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente	
concessione, dovrà dare all'Agenzia un preavviso di almeno 6 mesi prima della data	
in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale,	
a valere sulla cauzione di cui al precedente Art. 20, di un importo pari a 2 volte il	
canone annuo di concessione di cui al precedente Art	
4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla	
7) The cast at recesso at car at presente articolo, il concessionario sara tenuto ana	

immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite	
al precedente Art. 23, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.	
Art. 27	
(CONTROVERSIE)	
1) Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione	
saranno deferite al competente Giudice del Foro di	
Art. 28	
(SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA)	
1) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico	
del Concessionario.	
Art. 29	
(INFORMAZIONI "ANTIMAFIA")	
1) Le parti danno e prendono atto dell'esito negativo delle verifiche antimafia	
richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.	
159 e s.m.i	
2) In vigenza del presente atto l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare periodiche	
verifiche ai sensi del citato decreto legislativo n. 159/2011 nei confronti dei soci,	
amministratori, rappresentanti del concessionario o del subconcessionario. Nell'	
ipotesi in cui ad esito delle predette verifiche siano accertate cause ostative al rilascio	
dell'informativa antimafia la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta.	
Art. 30	
(MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO)	
1) Il Concessionario, nell'espletamento della presente concessione, si impegna	
ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex	

D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in	
linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al	
rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di	
decadenza dalla Concessione.	
2) Il Concessionario, si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali	
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno	
di cui al comma 1.	
Art. 31	
(COMUNICAZIONI)	
2) Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità	
– essere eseguite per iscritto (pec, raccomandata a.r. o fax, con prova di ricezione) ai	
seguenti indirizzi e recapiti:	
(per l'Agenzia)	
(per il Concessionario)	
Art. 32	
(TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL	
REGOLAMENTO UE 2016/679)	
1) I dati personali forniti saranno trattati dall'Agenzia del Demanio (infra anche	
"Agenzia") esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del	
presente contratto. Titolare del trattamento è l'Agenzia del Demanio con sede in Via	
Barberini n. 38 – 00187 Roma.	
2) L'Agenzia del Demanio tratterà i dati forniti in conformità con quanto previsto e	
disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici,	

con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e	
secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati	
medesimi saranno conservati per la durata del contratto e successivamente per	
adempiere agli obblighi di legge cui l'Agenzia è tenuta e comunque nel rispetto delle	
procedure interne del Titolare.	
3) L'Agenzia del Demanio non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa	
ogni attività di profilazione degli interessati. I dati potranno essere comunicati ad	
altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l'esecuzione di loro ordini e per	
l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da	
dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare,	
per le sole finalità connesse alla procedura. L'Agenzia potrà, altresì, avvalersi del	
supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai	
sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non	
saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad	
organizzazioni internazionali. L'Agenzia del Demanio potrà trattare le informazioni	
previste dall'art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati o a connesse	
misure di sicurezza(c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel	
rispetto delle prescrizioni di legge.	
4) È facoltà dell'interessato esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento	
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione	
del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del	
Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata all'Agenzia del Demanio,	
Titolare del Trattamento, presso la sede di Via Barberini n. 38 – 00187 Roma oppure	
al Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato per la funzione presso	

la medesima sede e contattabile all'indirizzo email:	
demanio.dpo@agenziademanio.it. L'interessato che ritiene che il trattamento dei	
dati personali a Lui riferiti effettuato dall'Agenzia del Demanio avvenga in	
violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al	
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune	
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).	
Art. 33	
(EFFETTI DELL'ATTO)	
L'atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.	
E richiesto, io	
persona di mia fiducia con mezzi elettromeccanici, consta di pagine e ne ho	
dato lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me lo	
sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri fogli unitamente agli allegati.	
Si è omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volontà delle parti, le quali	
hanno dichiarato di averne in precedenza già presa cognizione.	
Letto, approvato, sottoscritto	
Per l'Agenzia	
Per il Concessionario	
Il Concessionario dichiara di approvare specificatamente ad ogni effetto di legge, ai	
sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i patti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10,	
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.	
 Il Concessionario	

